

FOGLIO INFORMATIVO PER GARANTI

Sezione 1 - Informazioni sulla Banca-concedente

AGRILEASING - Banca per il Leasing delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane - S.p.A., in breve BANCA AGRILEASING S.p.A., con sede in Roma, Via Lucrezia Romana nn. 41/47, capitale sociale Euro 285.366.250,00 interamente versato, Ufficio del Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale n. 02820100580, R.E.A. n. 417224, Partita IVA n. 01122141003; iscritta all'Albo delle Banche di cui all'art. 13 D.Lgs 385/93 al n. 5405, cod. ABI 3123.7 CAB 03200, appartenente al Gruppo Bancario ICCREA codice Gruppo 200016, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Iccrea Holding S.p.A. - Roma, iscritta nel registro delle imprese di Roma codice fiscale 01294700586; Aderente al Conciliatore Bancario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR " presso il quale è attivo l' "Ombudsman – Giuri bancario" – Via delle Botteghe Oscure, 54 – 00186 Roma – e-mail segreteria@ombudsmanbancario.it .
Sito internet www.agrileasing.it; indirizzo di posta elettronica: Ufficio.Reclami@agrileasing.it.

Sezione 1-bis - Informazioni ulteriori in caso di offerta fuori sede *(indicare i dati e la qualifica del soggetto convenzionato)*

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

Sezione 2 – Caratteristiche e rischi tipici

Con questa garanzia – che può avere ad oggetto beni mobili o crediti – il garante (Cliente debitore od altri soggetti) assicura al creditore (nel caso, alla Banca) il soddisfacimento di un determinato credito, con preferenza rispetto agli altri creditori.

La garanzia, nel caso di beni mobili, si costituisce con la consegna al creditore, o ad un terzo all'uopo designato, della cosa o del documento (c.d. spossessamento) che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa stessa.

Quando oggetto del pegno sono crediti, la garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno, ovvero con l'accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa.

Il pegno su strumenti finanziari – dematerializzati e non – in gestione accentrata, nonché sul valore dell'insieme di strumenti finanziari dematerializzati, si costituisce – oltre che con atto scritto – anche con la registrazione in appositi conti bancari secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento (D.lgs. 213/1988 e Testo unico finanza).

Tra i principali rischi, va tenuto presente che in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita con il pegno, la Banca può far vendere il bene dato in garanzia, secondo le modalità pattuite.

Da rilevare che il garante non rischia nulla più del bene o del credito costituito in pegno, di cui si è spossessato.

Sezione 3 – Oneri (massimi) a carico del garante-costituente il pegno

RENDICONTO PERIODICO SULL'ANDAMENTO DEL RAPPORTO PRINCIPALE: (ammontare del capitale residuo ed esposizione complessiva): 20 euro oltre IVA (importo massimo)

RIMBORSO SPESE TRASPARENZA: (rendiconto periodico uguale a quello inviato all'Utilizzatore garantito, solo su espressa richiesta ed espressa autorizzazione del debitore principale): 50 euro oltre IVA (importo massimo)

COPIA DEL CONTRATTO GARANTITO: 200 euro oltre IVA (importo massimo)

Il costituente in pegno può inoltre dover far fronte - direttamente - alle spese di deposito eventualmente richieste dal terzo (solitamente una Banca) depositario.

Sezione 4 - Principali clausole

Credito complessivo – Entro il limite di valore della "cosa" data in pegno, è garantito il credito complessivo della Banca, comprendendo quindi anche gli interessi di mora, gli accessori, la penale contrattuale, le spese, anche di carattere giudiziario, ed ogni onere tributario.

Obbligo di informazione – Il terzo costituente il pegno ha cura di tenersi al corrente dell'andamento del rapporto: a questi fini potrà richiedere l'invio da parte della Banca dell'informativa periodica inviata al debitore, ottenendo però espressa autorizzazione di quest'ultimo.

Foro competente – Ogni controversia relativa alla fidejussione è demandata alla competenza esclusiva del Foro di Roma, già competente per l'obbligazione principale.

Sezione 5 - Legenda

- **Strumenti finanziari** : azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali, obbligazioni, titoli di stato, certificati di deposito, quote di fondi comuni di investimento ed altri titoli di debito (non vengono indicate altre tipologie in quanto non è uso della Banca acquisirle in pegno);
- **Strumenti finanziari dematerializzati**: strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritturazioni contabili;
- **Gestione accentrata** : modalità di gestione "in monte" degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzata;
- **Foro competente**: è l'autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto (nel caso: obbligazione principale) anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal codice di procedura civile.

Banca Agrileasing S.p.A.
Via Lucrezia Romana 41/47 ROMA
www.agrileasing.it